


COMUNE DI BLENIO



REGOLAMENTO PER IL SUSSIDIO DELLE CURE ORTODONTICHE DEGLI ALLIEVI IN ETÀ DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 1

Istituzioni e finalità

Il Comune di Blenio istituisce e disciplina, con il presente Regolamento, un sussidio per le cure ortodontiche agli allievi in età scolastica.

Art. 2

Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio gli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo pubbliche o private, le cui famiglie sono domiciliate nel Comune di Blenio.

Art. 3

Decorrenza ed estinzione del diritto

a) per età:

1. Il diritto al sussidio decorre, di regola, a partire dal sesto anno d'età e si estingue al compimento del quindicesimo anno d'età.
2. Il sussidio di eventuali cure iniziate entro il quindicesimo anno di età e non concluse al compimento del medesimo, proseguirà fino alla fine degli interventi: in ogni caso non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

b) per trasferimento di domicilio:

1. Il diritto al sussidio inizia al momento dell'elezione del domicilio nel Comune.
2. L'estinzione del diritto ha luogo a far tempo dal giorno di trasferimento del domicilio o della dimora.

Art. 4

Cure sussidiate

Hanno diritto alla cura sussidiata i seguenti allievi.

1. Cure ortodontiche (apparecchi)

Allievi che presentano anomalie gravi, non assunte dall'AI, notificate dal medico privato o scolastico nel libretto di controllo, quali:

- a) morso incrociato anteriore (uno o più denti frontali chiudono in modo contrario);
- b) tutti i casi di progenia (il mascellare inferiore è più grande di quello superiore con chiusura contraria dei denti);
- c) morso forzato provocato da denti permanenti (spostamento laterale della mandibola in chiusura provocato da falsa posizione dei denti permanenti);
- d) grave non-occlusione laterale (almeno 3 paia di antagonisti permanenti del medesimo lato);
- e) grave morso aperto (almeno 6 paia di antagonisti in non-occlusione);

- f) morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva;
- g) overjet di almeno 7 mm (i denti superiori sporgono all'infuori di almeno 7 mm rispetto a quelli inferiori);
- h) anodonzia parziale anteriore (mancanza di un incisivo o di un canino);
- i) grave affollamento nella fronte superiore (almeno 5 punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti contigui causa mancanza di spazio);
- j) ritenzione di un incisivo o di un canino (incisivo o canino che non spunta).

Rientrano nella spesa sussidiata gli apparecchi prescritti per le cure.

Art. 5

Segnalazioni e procedura

1. Le anomalie e le cure dentarie attestate durante la visita di controllo per le quali vengono chiesti sussidi dovranno essere notificate al Municipio tramite l'apposito formulario ottenibile presso la cancelleria, al quale vengono allegati la notifica di tassazione più recente e per i dipendenti, l'ultimo reddito lordo mensile e il preventivo di spesa allestito dal dentista o dall'ortodontista.
2. Accertato il principio del diritto al sussidio comunale, l'allievo si sottopone alle cure di un ortodontista SSO abilitato al libero esercizio nel Cantone Ticino.

Art. 6

Competenze dell'ortodontista e del dentista

1. L'ortodontista ha le seguenti competenze:
 - a) allestire un preventivo di massima;
 - b) preparare il piano di cura e indicare la durata approssimativa;
 - c) sottoporre il preventivo ed il piano di cura ai genitori o a chi ne fa le veci;
 - d) conservare la documentazione iniziale (eseguita prima della cura) in modo da poter dimostrare in ogni tempo l'esistenza del diritto al sussidio.

Art. 7

Limitazioni – subordinazione ad altre partecipazioni

1. Il sussidio comunale è corrisposto unicamente in applicazione delle tariffe concordate dalla Società Svizzera di Odontostomatologia (SSO) con la SUVA e l'AI o fino a concorrenza delle stesse.
2. Il sussidio comunale subentra dopo le partecipazioni delle Casse malattia, della SUVA, dell'AI e di ogni altro Ente o Associazione e viene corrisposto unicamente sulla spesa rimasta a carico dei genitori del paziente.

Art. 8

Pagamento

Il sussidio comunale viene versato ai genitori dietro presentazione della nota d'onorario dell'ortodontista dettagliata secondo le posizioni SUVA o delle richieste d'acconto pagate e delle decisioni di rimborso o di rifiuto delle Casse malattia. Il Comune si riserva il diritto di versare l'importo direttamente al prestatore d'opera in deduzione dell'importo della fattura. Il paziente rimane comunque debitore presso l'ortodontista.

Art. 9

Base di calcolo

Il sussidio comunale, stabilito in percentuale della spesa netta a carico dei genitori, si basa sul reddito netto imponibile, stabilito dalla Legge Tributaria, corrispondente al periodo in cui si svolge la cura e meglio come segue:

<u>Reddito</u>	<u>Sussidio comunale</u>
fino a fr. 20'000.00	90%
fr. 20'001.00 – fr. 30'000.00	80%
fr. 30'001.00 – fr. 40'000.00	70%
fr. 40'001.00 – fr. 50'000.00	50%
fr. 50'001.00 – fr. 60'000.00	30%
fr. 60'001.00 – fr. 70'000.00	20%

Art. 10

Mancanza della base di calcolo – acconti

1. In mancanza della notifica di tassazione determinante, o qualora la stessa non è cresciuta in giudicato, il Municipio può versare degli acconti tenendo conto dei dati risultanti dall'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
2. In tale caso il Municipio può imporre delle condizioni.

Art. 11

Riserva di verifica

1. Il Municipio si riserva di verificare in ogni tempo, per mezzo di specialisti di sua fiducia, l'andamento della cura e l'opportunità degli interventi operati sul paziente.
2. A tale scopo l'ortodontista deve conservare una documentazione sufficiente a definire il caso.

Art. 12

Sospensione o revoca del sussidio

1. Qualora l'efficacia della cura dovesse risultare compromessa per negligenza o inosservanza delle prescrizioni mediche, l'erogazione del sussidio può essere sospesa o revocata a giudizio del Municipio, sentito il parere del medico curante.
2. In caso di recidività il sussidio è revocato definitivamente.

Art. 13

***Restituzione di
sussidi indebitamente
riscossi***

1. I sussidi indebitamente riscossi devono essere restituiti dai beneficiari.
2. Ogni abuso che viene rilevato nell'ambito dell'assegnazione del sussidio, determina, oltre all'immediata restituzione dell'importo indebitamente acquisito, il decadimento del diritto al sussidio.
3. Rimane riservata l'azione penale.

Art. 14

***Assunzione degli
oneri***

Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei sussidi per le cure ortodontiche saranno posti a carico della gestione corrente e iscritti in un'apposita voce contabile.

Art. 15

Rimedi giuridici

1. Contro le decisioni prese in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione.
2. Le decisioni su reclamo sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato nei modi e nei termini fissati dalla Legge organica comunale (LOC)

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2013 dopo ratifica della Sezione enti locali.

Approvato dal Municipio: 17 settembre 2012
Approvato dal Consiglio comunale: 30 ottobre 2012
Ratificato dalla Sezione enti locali: 7 gennaio 2013